



IL TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

- in persona dell'Avv. Lagioia Giuseppe, Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro,
- letta l'istanza formulata nel procedimento iscritto al n. 11499/2015 di R.G. e depositata il 28 agosto 2017 da **GERNONE FRANCESCO** (C.F.: GRN FNC 63T02 A662M), elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Caroppo Nicola, con la quale ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare, ai fini dell'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza dell'undici luglio 2017, la notificazione nei confronti dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*;
 - visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative;
 - ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;
 - ritenuto pertanto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:
 - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
 - 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

- ritenuto di dover inoltre prescrivere che:

- a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- b) parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione;
- c) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Tantò premesso,

CONFERMA

l'udienza di discussione della presente controversia per il giorno 22 gennaio 2018, ore 9,15, fissata con l'anzidetta ordinanza dell'undici luglio 2017, disponendo che copie del ricorso e del presente decreto vengano notificate – a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti – ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

AVVERTE

le ulteriori parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'anzidetta udienza esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Si comunichi.

Bari, 14 settembre 2017

14/9/2017

IL G.O.T.
Avv. Giuseppe Lagioia

